

REGIONE LAZIO

Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: ENERGIA E RIFIUTI

Area:



DETERMINAZIONE

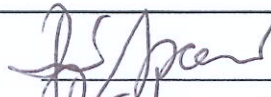
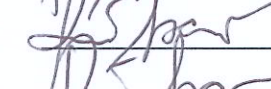
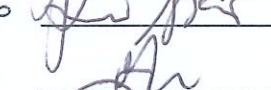
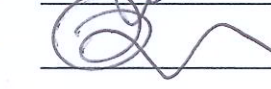
N. 80155 del 28 GEN. 2009

Proposta n. 1119 del 23/01/2009

Oggetto:

S.E.PORT S.r.l., P.I 05198111006, con sede legale in Civitavecchia (RM) Molo Vespucci snc - e sede operativa in Civitavecchia (RM) località Punta San Paolo, Via Aurelia Nord Km.74,400. Rinnovo decennale autorizzazione rilasciata con Decreto del Vice Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti di Roma e Provincia della Regione Lazio n.124 del 9 agosto 2002, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.152/06.

Proponente:

Estensore	ASCENZO RICCARDO	
Responsabile del procedimento	DR. RICCARDO ASCENZO	
Responsabile dell' Area	Dr. Riccardo Ascenzo	
Direttore Regionale	L. FEGATELLI	
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	
Protocollo Invio		
Firma di Concerto		



OGGETTO: S.E.PORT S.r.l., P.I 05198111006, con sede legale in Civitavecchia (RM) Molo Vespucci snc - e sede operativa in Civitavecchia (RM) località Punta San Paolo, Via Aurelia Nord Km.74,400. Rinnovo decennale autorizzazione rilasciata con Decreto del Vice Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti di Roma e Provincia della Regione Lazio n.124 del 9 agosto 2002, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.152/06.

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO**

su proposta del Dirigente dell'Area "Rifiuti" della Direzione Regionale "Energia e Rifiuti";

preso atto dell'Organizzazione generale interna e dei doveri istituzionali della Regione Lazio, come da:

- Legge Statutaria 11-11-04, n.1: "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*"
- L.R. 18-02-02, n.6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e s.m.i.;
- Regolamento 6-09-02, n.1: "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1*" e s.m.i.;

VISTA la disciplina in materia di rifiuti, attinente alla presente autorizzazione:

- la Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – norme in materia ambientale – ed in particolare la parte quarta – norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 recante attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti provenienti dalle navi ed i residui del carico;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 concernente il "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- il Decreto 22 maggio 2001 del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Ambiente, avente ad oggetto "Misure relative alla gestione e distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali";
- il Decreto 5 febbraio 1998 del Ministro dell'Ambiente concernente "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. lgs. 22/97";



- il Decreto 12 giugno 2002, n. 161 del Ministro dell'Ambiente recante regolamento attuativo degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate;
- il Decreto 17 novembre 2005, n. 269 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio concernente "Individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi che è possibile ammettere alle procedure semplificate;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998 n. 27, concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2002 n.112 "Approvazione Piano di gestione di rifiuti della Regione Lazio";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 27 settembre 2007, n. 42: "Approvazione piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs.152/99" e smi ;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 18/04/08 avente ad oggetto" prime linee guida agli uffici Regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e alla R.G 27/98";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 222 del 25 febbraio 2005 recante "Monitoraggio delle acque sotterranee";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 755 del 24 ottobre 2008 avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico " Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005". Revoca della D.G.R. 4100/99.";

Premesso che:

- La società **S.E.PORT S.r.l.** con sede legale in Civitavecchia (RM) Molo Vespucci snc - e sede operativa in Civitavecchia (RM) località Punta San Paolo, Via Aurelia Nord Km.74,400 gestisce l'impianto trattamento e stoccaggio di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Civitavecchia RM in forza delle seguenti autorizzazioni:



Atto	N.	Del	Oggetto
Decreto Commissariale	124	09-08-2002	Rifiuti
			Approvazione ,ai sensi artt 27 e 28 del D.lgs.vo 22/97 ed artt.15 e 16 della L.R. 27/98 del "Progetto per la realizzazione e la gestione di un impianto per il deposito preliminare (D15), la messa in riserva (R13) e il trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nonché per il deposito preliminare (D15), la messa in riserva (R13) e il trattamento delle acque di sentina provenienti dalle navi che approdano nel porto di Civitavecchia"e rilascio della relativa autorizzazione. Come prorogato con Decreto Commissariale n. 126 del 23/04/2007 e con Determinazione Dirigenziale A 1370 del

			23/04/2008
Convenzione	n.2304	22/07/1998	Per la concessione del servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti in ambito portuale ai sensi degli artt. 6 e 23 della legge 84/94 e dell'art. 1 del D.M. 14.11.1994.
Provvedimento, Autorità Portuale di Civitavecchia	N3/2001	12/06/2001	Autorizzazione alla realizzazione di una stazione di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, solidi urbani ed assimilabili agli urbani, rifiuti ingombranti e di imballaggio, rifiuti speciali, prodotti nell'area portuale e scaricati dalle navi, presso la S.E.Port S.r.l in località Punta San Paolo, Nel Porto di Civitavecchia.
Concessione. Autorità Portuale di Civitavecchia	N.2585	10/04/2001	Concessione di area appartenente al demanio marittimo per la realizzazione e gestione di impianti per il recupero, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, nonché strutture complementari.
Altro			
Nota Regione Lazio	012754	29/04/2002	Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.p.r. 12 aprile 1996
Certificato Comando prov. dei vigili del fuoco di Roma	Prot.n. 41327	01/12/2008	Certificato prevenzione incendi ai sensi del d.m. 16.02.82

Premesso che:

- in data 10/07/2008 la S.E.PORT s.r.l. , ha presentato istanza di rinnovo, acquisita al protocollo regionale n.086927/1A/15 del 10/07/2008, dell'Autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata con Decreto Commissariale n. 124 del 09/07/2008 – come successivamente integrata con Decreto Commissariale n. 126 del 18/12/2007 e prorogata con Determinazione n. A 1370 del 23/04/2008; istanza successivamente integrata con ulteriore documentazione tecnico amministrativa, in data 09/12/2008, acquisita al protocollo Regionale prot.n.215851/2W/00 del 09/12/2008;
- l'istanza, anche a seguito delle integrazioni trasmesse, è stata corredata con la seguente documentazione tecnico amministrativa come richiesto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 18/04/08:
 - Autorizzazione Regione Lazio Decreto Commissariale n.124 del 09.08.2002;
 - Domanda di Autorizzazione alle emissioni in corpo idrico c/o Provincia di Roma prot.129101 del 30.10.2006;
 - Convenzione Autorità Portuale di Civitavecchia rep. n. 2304 del 22.07.1998;
 - Provvedimento 3/2001 Autorità Portuale di Civitavecchia del 12.06.2001;
 - Agenzia delle Dogane prot.n.22382 del 03.05.2001, autorizzazione ampliamento ;
 - Agenzia delle Dogane prot .n.30095 del 19.06.2001, autorizzazione al rifacimento del muro di recinzione;
 - Azienda USL RM F parere igienico sanitario prot.n.1910 del 12.09.2001;





- Sanità Marittima prot.n.S.M.70-1/3.9/3426 del 10.12.1999;
- Comando Prov.VV.FF. Roma C.P.I. prot.41327 del 01/12/2008;
- Autorità Portuale di Civitavecchia: "Concessione di area appartenente al demanio marittimo", rep.n.2585 del 10.04.2001;
- Accettazione dell'incarico di responsabile tecnico del Dott.Ing. Maurizio Ciotti;
- Inquadramento territoriale dell'impianto su Carta Tecnica Regionale(CTR) 1:10.000;
- Risultati del piano di automonitoraggio effettuato negli ultimi tre anni;
- Relazione geologica applicata a firma del Dott.Geologo Dario Tufoni rilasciata in data 06.04.2001;
- Relazione tecnica generale sulle attività svolte all'interno dell'impianto a firma del Dott. Maurizio Ciotti in data 04.07.2008;
- Relazione Tecnica per lo studio di impatto ambientale a firma del Dott. Maurizio Ciotti in data 04.07.2008;
- Schema di flusso delle attività produttive svolte a firma del Dott. Maurizio Ciotti ;
- Perizia asseverata, rilasciata dal Dott.Ing. Maurizio Ciotti, attestante che l'impianto autorizzato è stato realizzato conformemente al progetto approvato e che lo stesso è stato adeguato alle prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
- Planimetria scala 1:200 indicante le vie d'accesso all'impianto;
- Planimetria dettagliata dell'impianto con evidenziate le aree di stoccaggio suddivise in R13- Rifiuti non pericolosi, R13 - Rifiuti pericolosi, D15- Rifiuti Pericolosi e D15 - Rifiuti non pericolosi;

Preso atto:

- o che l'impianto, come da perizia asseverata rilasciata dal dott. Ing. Maurizio Ciotti – Ordine degli Ingegneri di Latina n. A1042 – è stato realizzato conformemente al progetto approvato, che lo stesso è stato adeguato alle prescrizioni riportate nel Decreto Commissariale n. 124/02 e che, inoltre, l'impiantistica dell'insediamento è adeguata alla normativa vigente in materia di sicurezza;
- o che, a seguito di sopralluogo sull'impianto, avvenuto in data 15/12/2008, gli Uffici non hanno rilevato elementi ostativi al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione richiesto;

Preso, altresì, atto che:

il Decreto n. 269/05 del Ministro dell'Ambiente, riconduce la separazione fisica della miscela acqua – idrocarburi per decantazione delle acque di sentina delle navi all'operazione di recupero R13;

la direttiva 2008/98/CE, successivamente adottata, ricomprende nell'operazione di recupero R12, le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione,



M

l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11;

Ritenuto, inoltre, di dover individuare quale operazione da attribuire alle attività di sterilizzazione dei rifiuti di bordo attraverso autoclavaggio, quella codificata nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/99 con la lettera D9 – trattamento chimico fisico che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo i procedimenti indicati da D1 a D12;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

di rinnovare alla **S.E.PORT S.r.l., P.I 05198111006**, con sede legale in Civitavecchia (RM) Molo Vespucci snc e sede operativa in Civitavecchia (RM) località Punta San Paolo, Via Aurelia Nord Km.74,400, l'autorizzazione rilasciata con Decreto Commissariale n. 124 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 16 della l.r. 27/98.

La durata della presente autorizzazione è fissata in anni 10 [dieci] dalla data di adozione del presente atto.

Gli allegati A "Rifiuti autorizzati in entrata all'impianto" e B "planimetria con descrizione delle aree di stoccaggio" (di seguito planimetria), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La S.E.PORT S.r.l. e, per essa, il proprio legale rappresentante pro tempore, pena l'applicazione di quanto richiamato nell'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/06, e fatte salve le sanzioni di legge, è autorizzata a gestire l'impianto successivamente descritto, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni, tutte, di seguito riportate:

1. Descrizione dell'impianto

L'impianto in autorizzazione è localizzato nel comune di Civitavecchia – via Aurelia Nord Km. 74,400, località Punta San Paolo, il sito è distinto al catasto del Comune di Civitavecchia al Foglio n. 13 e risulta puntualmente descritto in planimetria.

L'impianto si estende su un'area di mq 3.450 di cui coperti 549.60 e scoperti 2.900,40.

CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

2. Rifiuti autorizzati e quantità:



La S.E.PORT s.r.l., e per essa il proprio legale rappresentante pro tempore è autorizzata a ricevere presso il sito in questione i rifiuti provenienti dalle attività portuali, dalle navi nonché i residui del carico, richiamati nell'allegato A, per un quantitativo annuo massimo di rifiuti pari a 7.385 (settemilatrecentoottantacinque) tonnellate (di cui massimo 5.640-cinquemilaseicentoquaranta- tonnellate di rifiuti pericolosi).

La stessa è autorizzata a svolgere le operazioni riportate, per singolo codice CER, nel suddetto allegato.

Le operazioni di trattamento dovranno essere effettuate presso le linee tecnologiche di seguito richiamate e nel rispetto dei limiti riportati in tabella:

Linea	Operazione Autorizzata	Quantità massima trattabile
Trattamento acque di sentina	R12	50 t/giorno 2.550 t/anno
Sterilizzazione tramite autoclavaggio	D9	10 t/giorno 1.620 t/anno

Fermo restando le limitazioni sopra riportate e le prescrizioni di seguito impartite, la società nello svolgimento delle attività di trattamento dovrà attenersi a quanto riportato nella normativa tecnica di riferimento richiamata, in particolare, nel D.M. dell'Ambiente N. 269/2005, nel D.P.R. n. 254/03 e nel D.M. 182/2003.

La società non potrà, inoltre, superare i limiti di stoccaggio istantaneo richiamati nella tabella seguente:

	R13	D15	Totale
Rifiuti non pericolosi	25 t	5 t	30 t
Rifiuti pericolosi	140 t	4 t	144 t
Totale	165 t	9 t	174 t

e, relativamente alle attività di stoccaggio (R13 – D15) non dovrà superare, su base annua, un quantitativo di rifiuti pari a 3.265 t.

3. Garanzie finanziarie.

La prosecuzione dell'attività è subordinata al rinnovo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo le modalità previste dalla DGR n. 755 del 24/10/2008 tenuto conto della previsione di cui alla lettera h) del terzo comma dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06.

4. Modalità di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

La società, al termine dell'attività e/o qualora non intervenga il rinnovo, dovrà procedere alla messa in sicurezza e ripristino del sito secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Dell'avvenuta messa in sicurezza dovrà essere data

comunicazione alla Regione Lazio Direzione Rifiuti ed Energia, all'Arpalazio e alla competente Amministrazione Provinciale.

PRESCRIZIONI

Ferme le condizioni sopra richiamate, la società dovrà:

1. sottoporre tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali, a periodici interventi di manutenzione secondo le istruzioni delle imprese costruttrici;
 2. mantenere in perfetta efficienza:
 - a. i serbatoi, le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e i bacini di contenimento dei serbatoi; dovrà, inoltre, effettuare annualmente rispettando le tempistiche già in atto con i precedenti atti autorizzativi, collaudi di tenuta idraulica di tutti i bacini di contenimento, dei serbatoi, dei pozzetti di raccolta degli sversamenti oggetto della presente autorizzazione, inviando alla Regione una relazione in merito a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente, entro 30 giorni dalla data di esecuzione;
 - b. la segnaletica interna all'area dedicata alla movimentazione dei veicoli, sia verticale che orizzontale, al fine di consentire il corretto transito e scarico dei mezzi;
 3. individuare ogni zona dell'impianto con apposita segnaletica riportante la codifica richiamata nelle planimetrie, nonché, relativamente alle zone di stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti, dovrà apporre specifica cartellonistica indicante i CER dei rifiuti, e, in caso di rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo e le azioni di primo soccorso in caso di contatto accidentale con i rifiuti medesimi; le aree di cui sopra dovranno essere delimitate attraverso cordoli o recinzioni. In ogni caso la società dovrà tenere distinte le singole linee su richiamate nonché le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quelle dei rifiuti non pericolosi. Dovrà, inoltre, tenere distinte e ben individuabili le aree dell'impianto destinate a deposito temporaneo come definito nell'art. 183 del D. lgs.152/06 e le aree di stoccaggio delle materie prime;
- dotare ogni linea di trattamento, così come lo stoccaggio, oltre quanto previsto dalla legge, di apposito registro interno, numerato e datato, su cui riportare le tipologie di rifiuto trattate/stoccate e le relative quantità. Lo stesso, per i rifiuti che subiscono più trattamenti, dovrà riportare la linea di provenienza e l'eventuale linea di successivo avvio. Tali indicazioni dovranno trovare riscontro nel registro di carico/scarico della società. Il sistema informatico di registrazione, entro 60 giorni dalla data di adozione





- del presente provvedimento, dovrà garantire l'ottenimento di una sintesi dei dati che consenta di controllare, in qualsiasi momento, il rispetto delle limitazioni imposte;
5. accettare i rifiuti solo previa caratterizzazione da parte del produttore - o, in alternativa effettuando presso l'impianto analisi di omologa - da richiedersi al momento del primo conferimento, annualmente e in caso di modifiche sostanziali del processo produttivo. In particolare, la caratterizzazione del rifiuto dovrà essere realizzata attraverso le modalità indicate dalla vigente normativa;
 6. effettuare le operazioni di carico/scarico dei rifiuti evitando la diffusione di odori molesti. In ogni caso, i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati in aree coperte e delimitate al fine di proteggerli dall'azione degli agenti atmosferici. I serbatoi fissi contenenti l'olio recuperato dal trattamento delle acque di sentina non dovranno essere colmati oltre il 90% della capacità geometrica complessiva. Gli stessi dovranno essere dotati di appositi filtri a carbone attivo al fine di contenere l'eventuali emissioni diffuse;
 7. effettuare lo stoccaggio dei rifiuti solidi in cassoni scarrabili a tenuta o in big bags. In ogni caso lo stoccaggio dovrà essere organizzato in modo da garantire il facile accesso e la verifica da parte degli enti di controllo;
 8. avere cura che i serbatoi ed i recipienti contenenti rifiuti liquidi/solidi siano in buono stato di conservazione, dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto del rifiuto contenuto; tali recipienti devono, inoltre, essere contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la denominazione adottata per il recipiente stesso, il CER o i CER dei rifiuti contenuti, lo stato fisico, la tipologia di pericolosità dei rifiuti contenuti, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte da normative vigenti;
 9. controllare che la sovrapposizione dei rifiuti imballati avvenga nel rispetto delle caratteristiche tecniche dei contenitori ed in ogni caso evitare di superare, in altezza, i tre metri;
 10. sottoporre al termine della giornata, le aree di transito e gli spazi non dedicati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti ad operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti dispersi;
 11. per quanto attiene i rifiuti codificati 18.01.03 - Rifiuti che debbono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni – gli stessi dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto disposto dall'O.M. Sanità 10 maggio 1973 successivamente modificata con O.M. Sanità del 21 Aprile 1999 e del D.M. Sanità di concerto con il Ministero dell'Ambiente del 22 maggio 2001, sotto stretto controllo della competente Sanità Portuale;
 12. dotare i lavoratori operanti nell'impianto di Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.); gli stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza;
 13. monitorare, con frequenza trimestrale, i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento all'esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi;



14. prevedere, presso l'impianto, la presenza di sostanze adsorbenti da utilizzare nel caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento e stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti per eventuali sversamenti di sostanze oleose;
15. in attesa del rilascio dell'autorizzazione agli scarichi per le acque di prima pioggia e delle acque di processo da parte della Provincia di Roma, ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/06, avviare dette acque presso impianti autorizzati per il successivo trattamento;
16. entro 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, a propria cura e spese, monitorare le acque interagenti con l'attività di gestione dei rifiuti e trasmettere i dati di tale monitoraggio all'Area regionale 2A/12 – "Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale" secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall'Area stessa;
17. monitorare con cadenza almeno semestrale la qualità delle acque sotterranee confrontando i valori riscontrati nel pozzo a monte con quelli riscontrati nei pozzi a valle. Gli analiti e i composti di riferimento sono quelli richiamati nella tabella 2 allegato 5 al D.Lgs. 152/06. Le risultanze di dette analisi dovranno essere trasmesse alla Regione Lazio e all'Arpa Lazio;
18. consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti. In particolare, la società dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione;
19. non modificare l'impianto, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, rispetto a quanto riportato nei progetti approvati. Le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98;
20. ottenere preventivamente dalla Autorità regionale, qualora s'intenda avviare nell'impianto in questione nuove operazioni di gestione dei rifiuti in regime c.d. semplificato, il relativo N.O. ;
21. qualora avvenga, dare, entro trenta giorni, comunicazione alla Regione di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, di modifica del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico. Alla scadenza di ogni anno, la società dovrà presentare la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
22. comunicare, preventivamente, la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti. In tal caso la Società deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
23. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
24. garantire la custodia continuativa dell'impianto.



X

La società, per quanto non riportato nel presente atto, dovrà in ogni caso operare nel pieno rispetto della normativa ambientale ed igienico sanitaria vigente. Dovrà altresì adeguare l'impianto e l'esercizio dello stesso ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione del presente atto.

Il presente atto è rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e non esonera la società dall'acquisizione di altre autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari al corretto svolgimento dell'attività in questione.

Lo stesso si intende automaticamente decaduto in caso di mancato rinnovo della concessione dell'area oggetto della presenta autorizzazione da parte dell'Autorità Portuale di Civitavecchia.

Ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla S.E.PORT S.r.l. dal Direttore della Direzione Energia Rifiuti. Lo stesso dovrà essere trasmesso all'ARPA Lazio, alla Provincia di Roma, al Comune di Civitavecchia, all'Autorità portuale di Civitavecchia, all'Autorità Sanitaria portuale di Civitavecchia e all'Albo nazionale dei gestori ambientali presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Copia della documentazione tecnica, opportunamente timbrata e firmata dall'Area Regionale Rifiuti, richiamata nel presente provvedimento viene consegnata alla società che dovrà presentarla a semplice richiesta agli organi di controllo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento Istituzionale
(Dott. Raniero De Filippis)

PDF
planimetria.pdf



ALLEGATO A

RIFIUTI IN ENTRATA E MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI STESSI

RIFIUTI PERICOLOSI / NON PERICOLOSI

Codice cer	Descrizione	Qtà in t/anno	Operazione di gestione
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	2	D15/R13
15.02.03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	7	
17.04.05	Ferro e acciaio	54	
17.04.09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	6	R13
20.01.40	Metallo	1	
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	4	R13
20.01.37*	Legno contenente sostanze pericolose		
15.01.03	Imballaggi in legno	15	
17.02.02	Vetro	1	R13
17. 02.04*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	8	
09. 01.01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	1	
08. 01.11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1	D15
16.07.08*	Rifiuti contenenti olio	1000	R13-R12- D15(*)
13.04. 03*	Altri oli di scarto della navigazione	1500	
18. 01. 03*	Rifiuti che debbono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	1.620	D9
20.03.01	Rifiuti umani non differenziati	1.620	D15
19.08.10*	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	1.500	R13
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	2	R13
15.01.02	Imballaggi in plastica	2	R13
15.01.04	Imballaggi metallici	7	R13
15.01.05	Imballaggi in materiali compositi	4	R13
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	6	R13- D15
15.01. 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da altre sostanze	19	R13- D15
20.01.02	Vetro	1	R13
20.03.07	Rifiuti ingombranti	3	R13- D15
20.01.39	Plastica	1	R13
	TOTALE	7385	

(*) Nel caso il contenuto d'olio non renda conveniente l'operazione di recupero per il successivo avvio ad impianti autorizzati alla rigenerazione

**DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
TERRITORIO
(Dr. Raniero DE Filippis)**

